



COMUNE DI S. GIORGIO DI LOMELLINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 18:30
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N	R	NOMINATIVO	PRESENTI /ASSENTI
1	SINDACO	BELLOMO GIOVANNI	Presente
2	ASSESSORE	QUAGGIO MAURO	Presente
3	CONSIGLIERE	BROGNONI MICELA	Presente
4	CONSIGLIERE	TORRIGLIA LUCA	Presente
5	CONSIGLIERE	NAVAZZA LUIGI	Presente
6	CONSIGLIERE	ARCOLIN WILLIAM	Presente
7	CONSIGLIERE	COMOLLI FEDERICO	Presente
8	CONSIGLIERE	MAZZUCCO GIANCARLO	Presente
9	CONSIGLIERE	MUFFA MARCELLA	Presente
10	CONSIGLIERE	TEDESCO ANNALISA	Presente
11	CONSIGLIERE	CHIAPPAROLI ENRICO	Assente
TOTALE			Tot.Presenti 10Tot.Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale DOTT. DAVIDE COSTA

Il Sig. BELLOMO GIOVANNI- Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invia i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

**COMUNE DI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA**

Proposta n. 51 del 17.07.2026

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026.

Viene introdotto il punto all'ordine del giorno e prende la parola la Responsabile del Settore Economico Finanziario per illustrare al Consiglio il Piano economico finanziario afferente la Tari oggetto di approvazione.

Prende la parola il Consigliere Tedesco la quale chiede come verranno ripartiti i maggiori costi previsti dagli aumenti generalizzati delle tariffe. La Responsabile del settore finanziario fornisce i dovuti chiarimenti.

Muffa chiede di conoscere in merito alla procedura di gara.

Muffa chiede se vi saranno delle misure per ridurre i costi e come intende l'amministrazione poter intervenire.

Esprime, pertanto, voto contrario. Replica il Sindaco.

Si apre breve discussione e la consigliera Tedesco chiede se oltre al potenziamento di spazzamento e cestini vi siano altri motivi che hanno generato l'aumento della tariffa.

Il Sindaco replica che vi è anche un aumento dei costi ulteriori, quali carburanti, utilizzo mezzi e anche per una mancata raccolta accurata da parte dei cittadini in merito alla differenziazione dei rifiuti.

Muffa chiede se nel testo votiamo anche istanza per Area e se sia stata già presentata. La Responsabile del Settore finanziario fornisce risposta.

Muffa conferma dichiarazione di voto contrario per le motivazioni esplicitate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato l'articolo 1, comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- Vista la successiva deliberazione 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- la Deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la Deliberazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2" e che con la delibera n.7/2024/R/RIF recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato Sezione Seconda, nn. 10548,10550,10734,10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative", ARERA ha approvato modifiche ed integrazioni al suddetto metodo tariffario MTR-2;
- la successiva deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-3, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Verificato che l'MTR-3 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare i modelli e il tool approvato con la Determina n. 1/DTAC/2025 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina del 7 novembre 2025 n.1 DTAC/2025 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026 e 2027, in ragione del fatto che l'MTR-3 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Verificato che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, dall'art. 7 del metodo MTR-2 è ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-3, con l'attribuzione del compito di validazione del PEF in capo all'ente territorialmente competente (ETC);

Atteso che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-3 prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026-2027 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- della valorizzazione del coefficiente CRIa ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie in ciascun anno (2025, 2026) per la determinazione del parametro relativo al limite di crescita, come previsto ai sensi dell'art. 4 MTR-3.

Considerato che il metodo MTR-3 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020.

Evidenziato che ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario dei Gestori (Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l e Comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA), avendo di fatto registrato un aumento dei costi del servizio potenziando lo spazzamento delle strade e degli svuotamenti dei cestini, determinando così un MTR-3 per l'anno 2026 di € 243.636,00, che non ha copertura finanziaria con le entrate tariffarie calcolate in base all'indice di crescita previsto nella misura del 1,8% di € 152.942,00 generando un importo superiore al limite di crescita di € 90.694,00, di cui 45.347 € rimodulato negli successivi, verrà presentata istanza di superamento del limite, come previsto dall'art. 4 del MTR- 3 ad ARERA per € 45.347.

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi alle annualità 2024 e 2025;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 e ss.mm.ii, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina del 7 novembre 2025 n. 1 DTAC/2025;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2026;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

Visto altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che ha introdotto una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 5 del 27/04/2023 ad oggetto "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO TARI

E RELATIVI ALLEGATI (MODULISTICA TAR), MODIFICHE ESEGUITE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 DEL D.LGS 267/2000 E APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI." si è dato seguito all'aggiornamento del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27/04/2023 è stata approvata la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che il Comune di San Giorgio di Lomellina, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto, in data 22.06.2026 prot. n. 2097, da parte del gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl il PEF elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il periodo 2026-2029, nonché la dichiarazione di veridicità resa dal legale rappresentante di Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl (Allegato 3);

Rilevato che, con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2026-2029 dell'ambito Comune di San Giorgio di Lomellina da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

Visto dunque il PEF pluriennale 2026/2029, allegato alla presente deliberazione, composto dai seguenti documenti:

- Allegato 1) – PEF 2026/2029 e Tool di calcolo MTR-3 2026-2029;
- Allegato 2) – Relazione di accompagnamento 2026-2029;
- Allegato 3) – Dichiarazione Veridicità Gestore;
- Allegato 4) – Dichiarazione Veridicità Comune;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2026 ammonta ad € 197.896,00 di cui € 179.262,00 per Costi Variabili ed € 18.634,00 per Costi Fissi;

Ritenuto quindi di procedere ad approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2026, i cui criteri e modalità di calcolo in stretta attinenza alla inerente normativa sono previsti e specificati nel piano tariffario sopra richiamato e riepilogate nell'Allegato 5);

Dato atto della necessità di prevedere, in sede di approvazione delle tariffe TARI, le scadenze ed il numero delle rate in cui è possibile suddividere il versamento del tributo;

Ritenuto di prevedere che la riscossione della TARI per l'anno 2026 dovrà essere effettuata in osservanza ed attuazione delle seguenti scadenze, con possibilità di versamento della TARI 2026 in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2026:

- primo acconto TARI 2026: 31 agosto 2026;
- secondo acconto TARI 2026: 30 settembre 2026;
- saldo TARI 2026: 30 novembre 2026;

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (Allegato 4);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario e Personale in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e della vigente normativa comunale;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere/validazione dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16/12/2025 di approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/06/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30/01/2026 di approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028 (PIAO) e la successiva deliberazione di aggiornamento n.22 del 25/05/2026;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. e in particolare l'art. 42 inerente le competenze dei Consigli Comunali;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (Muffa e Tedesco) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2026/2029 del Comune di San Giorgio di Lomellina, di cui all'Allegato 1) alla presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2026, per un importo complessivo, per l'anno 2026, di € 197.896,00 di cui € 179.262,00 per Costi Variabili ed € 18.634,00 per Costi Fissi;
2. di validare il PEF 2026/2029, con i relativi allegati, come previsto ai sensi dell'art. 30 del metodo tariffario MTR-3;
3. di dare atto che il PEF 2026-2029 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da una tabella riepilogativa dei costi (Allegato 1) e dalla relativa relazione di accompagnamento (Allegato 2);
4. di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (Allegato 4);
5. di approvare contestualmente il Piano tariffario TARI 2026 relativo alle utenze domestiche e non domestiche, di cui all'Allegato 5) alla presente deliberazione, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5-quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2026 saranno riscossi in 3 rate alle seguenti scadenze, con possibilità di versamento della TARI 2026 in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2026:
 - primo acconto TARI 2026: 31 agosto 2026;
 - secondo acconto TARI 2026: 30 settembre 2026;
 - saldo TARI 2026: 30 novembre 2026;
7. di prevedere in € 197.896,00 a titolo di gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026 e di allocare tali proventi alla risorsa di entrata denominata "Incasso TARI" – capitolo 286 del bilancio di previsione 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16/12/2025;

8. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
9. di presentare istanza di superamento del limite, come previsto dall'art. 4 del MTR- 3 ad ARERA, per € € 90.694,00, di cui 45.347,00 nell'anno corrente e € 45.347,00 rimodulati successivamente, ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario dei Gestori (Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l e Comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA), avendo di fatto registrato un aumento dei costi, determinando così un MTR-3 per l'anno 2026 di € 243.636,00, che non ha copertura finanziaria con le entrate tariffarie calcolate in base all'indice di crescita previsto nella misura del 1,8% di € 152.942,00.
10. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
11. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;
12. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente il Consiglio Comunale delibera di dichiarare, con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (Muffa e Tedesco), la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
BELLOMO GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DAVIDE COSTA

Firmato da:
GIOVANNI BELLOMO
Codice fiscale: BLLGNN53B01H885N
Valido da: 03-09-2025 13:05:43 a: 03-09-2028 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-08-2026 09:08:41
Motivo: Approvo il documento

Firmato da:
Davide Costa
Codice fiscale: CSTDVD77P13I073H
Valido da: 02-02-2026 18:55:13 a: 02-02-2029 18:55:13
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 07-08-2026 11:20:13
Motivo: Approvo il documento

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di San Giorgio di Lomellina			Comune di San Giorgio di Lomellina			Comune di San Giorgio di Lomellina			Comune di San Giorgio di Lomellina			Comune di San Giorgio di Lomellina		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	17.333	-	17.333	17.333	-	17.333	17.333	-	17.333	17.333	-	17.333			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	48.788	-	48.788	48.788	-	48.788	48.788	-	48.788	48.788	-	48.788			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	98.180	-	98.180	98.180	-	98.180	98.180	-	98.180	98.180	-	98.180			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS^{ATM}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ANT}_{TV}	1.552	-	1.552	4.060	-	4.060	4.060	-	4.060	4.060	-	4.060			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	5.371	-	5.371	5.371	-	5.371	5.371	-	5.371	5.371	-	5.371			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	954	-	954	954	-	954	954	-	954	954	-	954			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_{sc} + AR_{sc,d})	2.530	-	2.530	2.530	-	2.530	2.530	-	2.530	2.530	-	2.530			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	-	-	-	1.807	-	1.807	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_v(1-Tmax)_{post,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi attiva indebitabile - PARTE VARIABLE		16.332	16.332		16.764	16.764		16.764	16.764		16.764	16.764			
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	163.323	16.332	179.655	167.637	16.764	184.401	165.830	16.764	182.594	165.830	16.764	182.594			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	24.720	24.720	-	21.562	21.562	-	21.562	21.562	-	21.562	21.562			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.235	-	1.235	1.235	-	1.235	1.235	-	1.235	1.235	-	1.235			
Costi generali di gestione CGG	12.796	12.516	25.313	12.796	12.131	24.927	12.796	12.131	24.927	12.796	12.131	24.927			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{AL}	49	-	49	49	-	49	49	-	49	49	-	49			
Costi comuni CC	14.080	12.516	26.596	14.080	12.131	26.210	14.080	12.131	26.210	14.080	12.131	26.210			
Ammortamenti Amm	2.591	-	2.591	2.801	-	2.801	2.402	-	2.402	2.136	-	2.136			
Accantonamenti Acc	213	-	213	213	-	213	213	-	213	213	-	213			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	213	-	213	213	-	213	213	-	213	213	-	213			
Remunerazione del capitale investito netto R	2.635	-	196	2.439	-	171	2.424	-	171	2.233	-	171	2.067		
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{sc}	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Costi d'uso del capitale CK	5.440	-	196	5.244	-	171	5.019	-	171	4.848	-	171	4.416		
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,FF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{FF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ANT}_{TV}	28	-	28	89	-	89	89	-	89	89	-	89			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{FF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{FF}	-	-	-	401	-	401	-	-	-	-	-	-	-		
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_f(1-Tmax)_{post,FF,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.353	88.353
Oneri relativi attiva indebitabile - PARTE FISSA		7.393	7.393		6.762	6.762		6.762	6.762		6.762	6.762			
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	19.547	44.434	63.981	20.180	40.283	60.463	19.189	40.283	59.472	18.756	40.283	59.039			
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	182.870	42.828	245.699	187.818	59.259	247.076	185.019	59.259	244.277	184.587	59.259	243.845			
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	182.870	60.766	243.636	187.818	57.047	244.864	185.019	57.047	242.065	184.587	57.047	241.633			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - (a-2)			65%			65%			65%			65%			
$q_{a-2} \cdot t_{on}$			536			536			536			536			
costo unitario effettivo - C _{ueff} €cent/kg - (a-2)			25,60			28,00			36,96			37,63			
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			29,37			29,37			29,37			29,37			
Coefficiente di graduatilità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			0,00			0,00			0,00			0,00			
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			0,00			0,00			0,00			0,00			
Totale y			0,00			0,00			0,00			0,00			
Coefficiente di graduatilità (1+ y)			1,00			1,00			1,00			1,00			
Verifica del limite di crescita															
$\pi p_{i,a}$			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%			
coeff. Potenziamento del servizio K_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
coeff. per recupero inflazione CR_{i,a}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,80%			1,80%			1,80%			1,80%			
(1+ρ)			1,0180			1,0180			1,0180			1,0180			
$\Sigma T_{a,i}$			243.636			244.864			242.065			241.633			
$\Sigma TV_{a,i}$			136.242			179.655			184.401			182.594			
$\Sigma TF_{a,i}$			13.996			18.634			17.457			22.898			
$\Sigma T_{a,i+1}$			150.238			198.289			201.858			205.492			
$\Sigma T_{a,i} / \Sigma T_{a,i+1}$			1,6217			1,2349			1,1992			1,1759			
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			152.942			201.858			205.492			209.191			
delta (ΣT_a-ΣT_{max})			90.694			43.006			36.573			32.442			
TVa dopo distribuzione delta (ΣT_a-ΣT_{max})	163.323	16.332	179.655	167.637	16.764	184.401	165.830	16.764	182.594	165.830	16.764	182.594			
Tfa dopo distribuzione delta (ΣT_a-ΣT_{max})	19.547	913	18.634	20.180	2.723	17.457	19.189	3.709	22.898	18.756	7.841	26.597			
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣT_a-ΣT_{max})	182.870	15.419	198.289	187.818	14.041	201.858	185.019	20.473	205.492	184.587	24.604	209.191			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			394			412			412			412			

Deduzioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa		-	-	-	-	-	-					
STV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	179.262	183.989	182.182	182.182								
STF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	18.634	17.457	22.898	26.597								
Totale entrate tariffarie dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	197.896	201.446	205.080	208.779								
Attività esterne Ciclo integrato RU					-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
R1 _a	0,90	0,90	0,90	0,90								
Classe R1 _a	A	A	A	A								
Obiettivo R1 _{a+2}	0,85	0,85	0,85	0,85								
Classe obiettivo R1 _{a+2}	A	A	A	A								
Macro Indicatore R2												
R2 _a	0,95	0,95	0,95	0,95								
Classe R2 _a	A	A	A	A								
Obiettivo R2 _{a+2}	0,95	0,95	0,95	0,95								
Classe obiettivo R2 _{a+2}	A	A	A	A								
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento												
AR ²⁰²⁵ sc_si di partenza	-	-	-	-								
CRD ²⁰²⁵ sc_si di partenza	-	-	-	-								
H di partenza	0,0%	-	-	-								
Classe di partenza	I	-	-	-								
H Target 2024	5,0%	-	-	-								
Classe target 2024	I	-	-	-								
Calcolo H effettivo												
AR ²⁰²⁵ sc_si effettivo	4,804	-	-	-								
CRD ²⁰²⁵ sc_si effettivo	50,720	-	-	-								
H effettivo effettivo	9,5%	-	-	-								
Classe H effettivo	I	-	-	-								
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2	19,5%	-	-	-								
Classe H Target	H	-	-	-								
Riclassificazione H												
AR ²⁰²⁵ sc_si riclassificato	-	-	-	-								
CRD ²⁰²⁵ sc_si riclassificato	-	-	-	-								
H ₁ riclassificato	0,0%	-	-	-								
Componente CORDIV _a	-	-	-	-								



Comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV)

RELAZIONE FINALE DI ACCOMPAGNAMENTO

**al Piano Economico Finanziario 2026-2029
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti**

Periodo regolatorio 2026-2029

Delibere ARERA 5 agosto 2025 n.397/2025/R/RIF

Determina ARERA 7 novembre 2025, n.1/DTAC/2025

Indice

Indice	2
1 Premessa.....	3
1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario.....	3
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario	3
1.5 Altri elementi da segnalare	4
2 Descrizione dei servizi forniti (Comune)	4
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	4
2.2 Altre informazioni rilevanti	5
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (Comune).....	5
3.1 Dati tecnici e potenziamento del servizio	5
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	5
3.1.2 Livelli e variazioni di qualità	5
3.2 Fonti di finanziamento	6
3.3 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
3.3.1 Dati di conto economico.....	6
3.3.2 Focus sugli altri ricavi.....	8
3.3.3 Componenti di costo previsionali	8
3.3.4 Investimenti.....	9
3.3.5 Dati relativi ai costi di capitale	9
4 Attività di validazione (ETC)	9
5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	11
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	11
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	11
5.1.2 Coefficiente di potenziamento K	12
5.1.3 Coefficiente CRI	12
5.2 Costi operativi incentivanti (COnewexp e COIexp)	13
5.2.1 Componenti previsionali COnew.....	13
5.2.2 Componenti previsionali COI	13
5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)	13
5.3.1 Componente previsionale CTS.....	13
5.3.2 Componenti previsionali CO116	13
5.3.3 Componenti previsionali CQ.....	13
5.3.4 Componenti previsionali COANT	13
5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing.....	13
5.5 Cespiti e costi di capitale.....	13
5.6 Conguagli	14
5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	14
5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	14
5.9 Rimodulazione dei conguagli.....	14
5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite	14
5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale.....	14

1 Premessa

In ottemperanza alla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 5 Agosto 2025, che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, l'Ente Territorialmente Competente provvede alla predisposizione del piano economico-finanziario per il quadriennio, redatto secondo gli schemi tipo previsti dall'Autorità con Determinazione 1/DTAC/2025 del 07 Novembre 2025.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono pertanto l'orizzonte temporale del quadriennio 2026-2029.

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti - PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza - che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 60 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 (art. 7.6 Delibera 397/2025/R/Rif).

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è relativo al San Giorgio di Lomellina per il quale si è provveduto a redigere il PEF quadriennale (2026-2029) e la presente relazione di accompagnamento.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 del MTR-3 l'Ente territorialmente competente indica i gestori dell'ambito tariffario:

- Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.
- Comune di San Giorgio di Lomellina

I gestori hanno predisposto il PEF di competenza ai sensi dell'articolo 29 del MTR-3.

Nell'anno 2024/2025 non si sono rilevanti avvicendamenti gestionali; nel biennio 2026-2027, al momento di redazione del presente documento, non sono in previsione avvicendamenti gestionali.

Il Comune assume la duplice funzione di gestore ed organismo competente, pertanto, in ottemperanza all'applicazione dell'articolo 30.3 del MTR-3, l'attività di validazione prevista dal comma 30.1 del MTR-3, sarà svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

I rifiuti prodotti e raccolti nell'ambito tariffario sono conferiti presso gli impianti, in possesso delle previste autorizzazioni di legge, di chiusura del ciclo.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF aggiornata, **l'Ente territorialmente competente** ha acquisito da ciascun gestore e relativamente all'ambito tariffario oggetto del presente PEF:

1. il **Tool-PEF** relativo al servizio integrato o all'i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, compilata per le parti di propria competenza;
2. i **capitoli 2 e 3** redatti secondo lo **schema tipo di relazione di accompagnamento** predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025);
3. una **dichiarazione di veridicità**, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte, funzionale all'attività di validazione. Sulla base delle informazioni contenute in tale documentazione l'Ente Territorialmente Competente, ai fini della predisposizione del PEF finale, ha provveduto a
 1. Controllare e validare (completezza, coerenza e congruità) i dati contenuti nel PEF grezzo del/i gestore/i;
 2. Determinare i coefficienti (Xa e Ka) e il limite di crescita annuale delle entrate;
 3. Determinare la modulazione del fattore di sharing (b) dei proventi di cui all'art. 2.2 dell'MTR-3;
 4. Definire i macro-indicatori R1 e R2, che misurano rispettivamente l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette a obblighi di responsabilità estesa del produttore e l'efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica;
 5. Redigere le sezioni 1,4 e 5 dello schema di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla Determinazione 1/DTAC/2025, compresa l'eventuale Istanza per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (ove necessario).

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non dà altresì atto di eventuali ulteriori elementi che ritiene meritevoli di segnalazione all'Autorità.

2 Descrizione dei servizi forniti (Comune)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Per le attività dell'Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. si rimanda alla sua relazione di accompagnamento.

Al Comune SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV), in qualità di gestore competono le attività di gestione tariffe, banca dati e rapporto con gli utenti, spazzamento manuale e svuotamenti cestini.

Nello specifico il comune si occupa:

- **gestione tariffe, banca dati e rapporto con gli utenti** nell'ambito del quale provvede a
 - gestire il rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa) anche mediante sportelli dedicati;
 - gestire la banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
 - effettuare attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento).

La formazione del ruolo degli utenti viene eseguita sulla base dei dati dell'anno precedente integrati con le dichiarazioni spontanee degli utenti, delle variazioni derivanti dall'anagrafe della popolazione e dai dati derivanti dagli accertamenti d'ufficio.

La riscossione della TARI, in linea con la normativa vigente viene effettuata tramite modello unificato F24.

La gestione del rapporto con gli utenti, inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa, si effettua mediante sportello telefonico negli orari d'ufficio e mediante ricevimento del pubblico.

La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze mediante aggiornamenti continui e costanti è considerato obiettivo strategico sia al fine di fornire adeguate risposte qualora si verificano richieste dell'utenza, sia al fine di essere sempre in grado di eseguire attività accertativa.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento e riscossione, l'Ufficio Tributi provvede ad effettuare verifiche annuali dei mancanti/omessi pagamenti, delle superfici dichiarate e dell'assoggettamento di tutti gli immobili presenti in catasto al versamento del tributo.

Al fine di mitigare l'impatto del contenzioso, l'ufficio cerca, laddove ne ricorrano i presupposti, di trovare soluzioni condivise con il contribuente.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione del ciclo rifiuti in ottemperanza dell'art.1.1 Allegato A della deliberazione 397/2025/R/Rif. In particolare la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

2.2 Altre informazioni rilevanti

È bene precisare che il presente Comune e Gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.:

- non hanno una situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- non hanno ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
- non hanno sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (Comune)

I gestori del servizio illustrano i dati di propria competenza inseriti nell'Allegato 1 alla determina 1/DTAC/2025 (Tool di calcolo o Tool-PEF).

3.1 Dati tecnici e potenziamento del servizio

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Alla luce delle dinamiche illustrate nei paragrafi successivi, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'adeguamento contrattuale del costo del lavoro, si evidenzia la necessità di valorizzazione del coefficiente K da parte dell'Ente territorialmente competente.

Tale valorizzazione risulta funzionale a consentire l'attivazione del coefficiente CRI_a , al fine di garantire il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'MTR-3, assicurando allo stesso tempo la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'adeguamento contrattuale.

La richiesta si configura pertanto come misura necessaria a preservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in coerenza con il perimetro regolatorio vigente e senza determinare alterazioni del perimetro gestionale dei servizi.

3.1.2 Livelli e variazioni di qualità

Con riferimento alle modalità e alle caratteristiche del servizio offerto nonché dei singoli servizi che lo compongono è stato potenziato il servizio di spazzamento manuale e svuotamenti cestini per le annualità 2026-2029 rispetto a quanto erogato nel biennio precedente (2024-2025).

L'attività svolta è conforme agli obblighi minimi di qualità definiti dall'Allegato A della Deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif.

Alla luce di ciò, non si prevede di sostenere oneri per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità ulteriori rispetto a quelli in essere, pertanto **non** sono stati valorizzati i costi operativi incentivanti CQ.

3.2 Fonti di finanziamento

Il comune, così come negli anni precedenti, non si avvale di fonti di finanziamento dirette verso terzi. Le fonti di finanziamento sono principalmente le entrate proprie della TARI (tributo).

3.3 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Di seguito si elencano, e chiariscono, tutti i dati e le informazioni rilevanti alla determinazione del PEF 2026-2029 in coerenza ai criteri disposti dall'MTR-3.

3.3.1 Dati di conto economico

Come previsto dal MTR-3, con riferimento all'annualità 2026 si è fatto riferimento ai dati contabili relativi all'esercizio 2024 andando ad individuare i soli costi relativi alle attività gestite dal Comune così come rappresentate nello schema tipo, oltre alla valorizzazione dell'IVA indetraibile. Al fine di valorizzare tali componenti tariffarie il Comune ha proceduto ad analizzare le singole registrazioni contabili presenti nel proprio Bilancio consuntivo. Con riferimento all'annualità 2027 si è proceduto con la stessa modalità ma facendo riferimento ai dati contabili relativi al preconsuntivo 2025.

Per l'allocazione dei costi sono stati adottati i seguenti criteri:
- **attribuzione integrale** per le partite di costo direttamente e completamente riferibili al servizio di gestione rifiuti;
attribuzione pro quota per le partite di costo non esclusivamente riferibili al servizio di gestione dei rifiuti, utilizzando opportune valutazioni e driver di cui si fornirà dettaglio di seguito.

Riepilogo costi PEF 2026-2029 (Tool MTR-3, foglio PEF):

	2026		2027			
	Comune di San Giorgio di Lomellina		Comune di San Giorgio di Lomellina			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Com...	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	17.333	0	17.333	17.333	0	17.333
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	0	0	0	0	0	0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	48.788	0	48.788	48.788	0	48.788
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	98.180	0	98.180	98.180	0	98.180
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTSdexpTV	0	0	0	0	0	0
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 COEXP116,TV	0	0	0	0	0	0
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQEXPTV	0	0	0	0	0	0
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 COANT,TV	1552	0	1552	4060	0	4060
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnewEXPTV	0	0	0	0	0	0
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COIEXPTV	0	0	0	0	0	0
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	5371	0	5371	5371	0	5371
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	954	0	954	954	0	954
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(ARa + ARsc,a)	2530	0	2530	2530	0	2530
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTotTV	0	0	0	1807	0	1807
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RCD(T-Tmax)pre,TV,a	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		16.332	16.332		16.764	16.764
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	163.323	16.332	179.655	167.637	16.764	184.401

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	CSL	0	24.720	24.720	0	21.562	21.562
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti c...		1235	0	1235	1235	0	1235
Costi generali di gestione	CGG	12.796	12.516	25.313	12.796	12.131	24.927
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	CCD	0	0	0	0	0	0
Altri costi	COAL	49	0	49	49	0	49
Costi comuni	CC	14.080	12.516	26.596	14.080	12.131	26.210
Ammortamenti	Amm	2591	0	2591	2801	0	2801
Accantonamenti	Acc	213	0	213	213	0	213
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0	0	0	0	0	0
- di cui per crediti		0	0	0	0	0	0
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settor...		0	0	0	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributar...		213	0	213	213	0	213
Remunerazione del capitale investito netto	R	2635	-196	2439	2595	-171	2424
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	RLIC	0	0	0	1	0	1
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3	CKpropri...	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale	CK	5440	-196	5244	5610	-171	5439
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3	COEXP116.TF	0	0	0	0	0	0
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3	CQEXPTF	0	0	0	0	0	0
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3	COANT.TV	28	0	28	89	0	89
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3	COnewEXPTV	0	0	0	0	0	0
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3	COIEXPTF	0	0	0	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	RCtotTF	0	0	0	401	0	401
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa	RCΔ(T-Tmax)pre.TF,a	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA			7393	7393		6762	6762
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo l...		19.547	44.434	63.981	20.180	40.283	60.463
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		182.870	62.828	245.699	187.818	59.259	247.076
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		182.870	60.766	243.636	187.818	57.047	244.864

Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata % - (a-2)			65%			65%
qa-2 ton			536			536
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg - (a-2)			25,60			28,00
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-...			29,37			29,37
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizz...			0,00			0,00
Totale γ			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			1,00			1,00

Verifica del limite di crescita							
rpia				1,90%			1,90%
coefficiente di recupero di produttività Xa				0,10%			0,10%
coeff. Potenziamento del servizio Ka				0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRla				0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p				1,80%			1,80%
(1+p)				1,018			1,018
ΣTa				243.636,30			244.864,29
ΣTVa-1				136.242,34			179.655,30
ΣTFa-1				13.995,62			18.633,97
ΣTa-1				150.237,96			198.289,28
ΣTa/ ΣTa-1				1,6217			1,2349
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				152.942,25			201.858,48
delta (ΣTa-ΣTmax)				90.694,06			43.005,81
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		163.323,00	16.332,30	179.655,30	167.637,48	16.763,75	184.401,23
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		19.547,41	-913,44	18.633,97	20.180,12	-2.722,87	17.457,26
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		182.870,41	15.418,86	198.289,28	187.817,60	14.040,88	201.858,48
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile				393,54			412,13
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa				0,00			0,00
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025				179.261,76			183.989,10
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				18.633,97			17.457,26
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				197.895,74			201.446,35
Attività esterne Ciclo integrato RU		0	0	0	0	0	0

3.3.2 Focus sugli altri ricavi

Con riferimento all'anno 2024-2025 il comune ha trattenuto corrispettivi nella misura indicata nel Tool.

3.3.3 Componenti di costo previsionali

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, alla data di predisposizione della presente relazione non emerge l'esigenza di valorizzare le componenti previsionali e/o anticipatorie di cui agli art. 10 e 17 del MTR-3:

Nello specifico il comune, per quanto di propria competenza, non ha valorizzato:

1. i costi operativi incentivanti COI in quanto non sono previsti oneri di natura non sistematica connessi al conseguimento di target di potenziamento del servizio;
2. i costi operativi incentivanti CO_{new} in quanto non sono previsti oneri sistematici connessi al conseguimento di target di potenziamento del servizio;
3. i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità CO_{116}^{exp} in quanto non sono previsti scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/20;
4. i costi operativi (non sistemici) $CTS_{\Delta exp, TV}$ in quanto non si sono riscontrati oneri aggiuntivi rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno a-2 relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
5. i costi operativi anticipatori CQ_{ANT} in quanto non sono previsti oneri aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità del TQRIF;

6. i costi operativi anticipatori COANT in quanto non si prevedono maggiori oneri nel 2026-2027 derivati dalla mancata intercettazione degli effetti della dinamica inflattiva sui costi CTR, CRD e CSL del biennio 2022-2023.

Il gestore dell'Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., per quanto di propria competenza, ha valorizzato:

- i costi operativi anticipatori COANT in quanto si prevedono maggiori oneri nel 2026-2027 derivati dall'aumento contrattuale nazionale dei lavoratori.

3.3.4 Investimenti

Per il periodo 2026-2029 il Comune non prevede di realizzare investimenti.

3.3.5 Dati relativi ai costi di capitale

Il Comune, per le quattro annualità del periodo 2026-2029 e con riferimento ai dati relativi ai costi di capitale, non ha valorizzato la componente a copertura degli accantonamenti per dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11.

Sono stati valorizzati cespiti nella misura indicata nel Tool.

4 Attività di validazione (ETC)

L'ente Territorialmente Competente descrive di seguito l'attività di validazione svolta sui dati trasmessi dal/i gestori con specifico riferimento alla verifica:

1. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
2. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

L'Ente Territorialmente Competente evidenzia che supera il limite alle entrate tariffarie massime ammissibili ha ritenuto opportuno presentare Istanza di superamento all'Arera.

PEF 2026 - 2029	2026	2027	2028	2029
	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	17.333,12	17.333,12	17.333,12	17.333,12
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	48.788,07	48.788,07	48.788,07	48.788,07
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	98.179,50	98.179,50	98.179,50	98.179,50
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS^{EXP}_{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ANT}_{TV}	1.552,37	4.059,50	4.059,50	4.059,50
Costi incentivanti sistemistici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 Cnew^{EXP}_{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR_a	5.371,46	5.371,46	5.371,46	5.371,46
Ricavi dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	953,71	953,71	953,71	953,71
Ricavi dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_a+ AR_{sc,a})	2.530,06	2.530,06	2.530,06	2.530,06
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totTV}	0,00	1.807,34	0,00	0,00
di cui quote pregresse variabili recuperate	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	16.332,30	16.763,75	16.763,75	16.763,75
Totali voci libere costi variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	179.655,30	184.401,22	182.593,88	182.593,88
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	24.720,00	21.561,67	21.561,67	21.561,67
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.234,85	1.234,85	1.234,85	1.234,85
Costi generali di gestione CGG	25.312,60	24.926,96	24.926,96	24.926,96
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	48,63	48,63	48,63	48,63
Costi comuni CC	26.596,08	26.210,44	26.210,44	26.210,44
Ammortamenti Amm	2.590,93	2.800,56	2.401,97	2.135,50
Accantonamenti Acc	213,44	213,44	213,44	213,44
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	213,44	213,44	213,44	213,44
Remunerazione del capitale investito netto R	2.439,19	2.423,57	2.232,93	2.067,19
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{Lic}	0,00	1,22	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	5.243,56	5.438,79	4.848,34	4.416,13
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CQ^{ANT}_{TF}	28,18	89,49	89,49	89,49
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{newEXP}_{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{totTV}	0,00	401,05	0,00	0,00
di cui quote pregresse variabili recuperate	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	7.393,15	6.761,58	6.761,58	6.761,58
Totali voci libere costi variabili	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	63.980,97	60.463,02	59.471,52	59.039,31
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 397/2025/R/Rif	245.698,72	247.076,13	244.277,28	243.845,07
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 397/2025/R/Rif	243.636,27	244.864,24	242.065,40	241.633,19

	2026	2027	2028	2029
$\Sigma Ta-1$	150.237,95	198.289,27	201.858,47	205.491,93
ΣTa	243.636,27	244.864,24	242.065,40	241.633,19
$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$	1,31	0,00	0,00	0,00
ΣTa max (limite crescita)	152.942,23	201.858,47	205.491,93	209.190,78
Delta (parte per la richiesta istanza)	45.347,02	43.005,81	36.573,49	32.442,44
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	SI	SI	SI	SI
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.5 MTR-3	NO	NO	NO	NO

Di seguito si evidenziano e si motivano le scelte operate dall'Ente Territorialmente Competente ai fini della determinazione e validazione del PEF finale.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente Territorialmente Competente ha determinato il parametro di crescita con le modalità seguenti:

	2026	2027	2028	2029
rpi	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
intervallo di riferimento $X_{reg,a}$	$0.3 \leq x \leq 0.5$	$0.3 \leq x \leq 0.5$	$0.3 \leq x \leq 0.5$	$0.3 \leq x \leq 0.5$
X_a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
K_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CRI_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite alla crescita delle entrate tariffarie ρ	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%

Di seguito si precisano le scelte e le relative valutazioni in ordine ai coefficienti e parametri valorizzati.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la valorizzazione del coefficiente di recupero produttività X_a , l'Ente Territorialmente Competente ha scelto il valore all'interno del range definito dall'Autorità all'art. 6.2 dell'MTR-3 sulla base di

- Confronto tra costo unitario della gestione e benchmark di riferimento;
- Livello di qualità ambientale delle prestazioni.

Nello specifico- il costo effettivo è inferiore al benchmark di riferimento:

	2026	2027	2028	2029
TVa-2	119.097	136.242	179.655	184.401
TFa-2	18.244	13.996	18.634	17.457
Ta-2	137.341	150.238	198.289	201.858
qa-2	536	536	536	536
CUEffa-2 [cent€/kg]	25,60	28,00	36,96	37,63
Bench-2 [cent€/kg]	29,37	29,37	29,37	29,37

- il macro-indicatore R1 è pari a:

	2026	2027	2028	2029
%RD (a-2)	65,3%	65,3%	65,3%	65,3%
(y1)	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE
R1a-2 (base dati a-4)	1	1	1	1
Classe R1a-2 (base dati a-4)	A	A	A	A
Obiettivo R1a	0,85	0,85	0,85	0,85
Classe Obiettivo R1a	A	A	A	A
R1a (base dati a-2)	0,9	0,9	0,9	0,9
Classe R1a (base dati a-2)	A	A	A	A
Obiettivo R1a+2	0,85	0,85	0,85	0,85
Classe Obiettivo R1a+2	A	A	A	A
(y2)	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE

	2026	2027	2028	2029
intervallo di riferimento y1	-0,2<y1≤0	-0,2<y1≤0	-0,2<y1≤0	-0,2<y1≤0
y1	0	0	0	0
intervallo di riferimento y2	-0,15<y2≤0	-0,15<y2≤0	-0,15<y2≤0	-0,15<y2≤0
y2	0	0	0	0
y	0	0	0	0
1+y	1	1	1	1
Qualità ambientale delle prestazioni	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO

	2026	2027	2028	2029
R2a (base dati a-2)	0,95	0,95	0,95	0,95
Classe R2a (base dati a-2)	A	A	A	A
Obiettivo R2a (base dati a-2)	0,95	0,95	0,95	0,95
Classe obiettivo R2a (base dati a-2)	A	A	A	A

Si precisa che alla luce dell'art. 6 dell'MTR-3 il livello della qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto:

- “avanzato”, conseguente con una determinazione di $1 + \gamma a > 0.5$.

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

L'Ente territorialmente competente, in accordo col gestore, definisce obiettivi di consolidamento volti a sedimentare i risultati ottenuti finora e non rileva la necessità di valorizzare il coefficiente K_a

scegliere da menu a tendina tra le due opzioni di consolidamento/miglioramento...				
Obiettivi: consolidamento/miglioramento	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento
Cueffa-2/Bencha-2	0,872	0,954	1,259	1,281
SCHEMA REGOLATORIO	Schema II	Schema II	Schema I	Schema I

5.1.3 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente non registra la necessità di valorizzare tale coefficiente.

5.2 Costi operativi incentivanti (COnewexp e COlexp)

In accordo con il gestore non sono emerse esigenze di valorizzazione per tali componenti di costo.

5.2.1 Componenti previsionali COnew

Non è emersa l'esigenza di valorizzare tale componente.

5.2.2 Componenti previsionali COI

Non è emersa l'esigenza di valorizzare tale componente.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

In accordo con il gestore non sono emerse esigenze di valorizzazione per tali componenti di costo.

5.3.1 Componente previsionale CTS

Non è emersa l'esigenza di valorizzare tale componente.

5.3.2 Componenti previsionali CO116

Non è emersa l'esigenza di valorizzare tale componente.

5.3.3 Componenti previsionali CQ

Non è emersa l'esigenza di valorizzare tale componente.

5.3.4 Componenti previsionali COANT

È emersa l'esigenza di valorizzare tale componente per l'aumento del contratto nazionale dei lavoratori.

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

Il fattore di sharing b è stato quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($g1,a$)
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($g2,a$)

Nella tabella seguente è riportata la valorizzazione del fattore di sharing.

	2026	2027	2028	2029
intervallo di riferimento b	[0,2-0,4]	[0,2-0,4]	[0,2-0,4]	[0,2-0,4]
b	0,4	0,4	0,4	0,4

5.5 Cespiti e costi di capitale

La valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale ad opera del gestore rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3 risulta conforme come pure la vita utile dei cespiti in quanto rispettano

1. le tabelle previste dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
2. il criterio indicato dal comma 15.4 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

5.6 Conguagli

Per il quadriennio 2026-2029, l'Ente Territorialmente Competente ha individuato, nella misura riportata nel Tool, i seguenti conguagli

1. Recupero conguaglio I²⁰²⁵;

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

A seguito delle verifiche compiute si riscontra la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1, *Tool* di calcolo.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente, in accordo con il Comune, si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 4.5 della Deliberazione 397/2025/R/RIF, di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie per tutte le annualità del quadriennio.

Le detrazioni, applicate alla parte variabile dei costi, hanno la seguente entità:

- 2026 = EUR 2.062,45
- 2027 = EUR 2.211,88
- 2028 = EUR 2.211,88
- 2029 = EUR 2.211,88

Il dettaglio è visionabile nel Tool allegato.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Non emerge l'esigenza di rimodulare i conguagli all'interno del quadriennio 2026-2029 e pertanto non ci si avvale della facoltà prevista dal comma 18.2 del MTR-3.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite

L'Ente Territorialmente Competente ha registrato una eccedenza rispetto al limite annuale di crescita pertanto si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 4.3 del MTR-3 di rimodulare in parte l'eccedenze nella misura e modalità riportata nel Tool.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale

Si evidenzia la sussistenza di situazioni particolari tali da giustificare la necessità del superamento del limite annuale di crescita e pertanto si ricorre alla presentazione dell'Istanza all'autorità.

ALLEGATO 3**DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ¹**

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 1/2025/DTAC

IL/LA SOTTOSCRITTO/A VALENTINA MONTANARI

NATO/A A MILANO

IL 20/03/1967

RESIDENTE IN MILANO

VIA CARLO TORRE 23

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.RL.

AVENTE SEDE LEGALE IN MONZA VIALE ENRICO FERMI N. 35

CODICE FISCALE 07117510151 PARTITA IVA 00847160967

TELEFAX 039/834602 TELEFONO 039/2021986

INDIRIZZO E-MAIL SANGALLI@PEC.SEDEVIRTUALE.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 22.06.2026, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

SI INVITA A FIRMARE DIGITALMENTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE, IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ SI

CHIEDE DI ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA 22.06.2026

IN FEDE



Valentina Montanari
22/06/2026 17:06:58 UTC+0200

¹ Modello per gli enti in regime di contabilità civilistica.

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ¹

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 1/2025/DTAC

IL/LA SOTTOSCRITTO/A GIOVANNI BELLOMO
 NATO/A A SAN GIORGIO DI LOMELLINA
 IL 01/02/1953
 RESIDENTE IN SAN GIORGIO DI LOMELLINA
 VIA VIA PAVESI N. 25
 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA
 AVENTE SEDE LEGALE IN SAN GIORGIO DI LOMELLINA, PIAZZA PIETRO CORTI 12
 CODICE FISCALE 83001710181 CODICE ISTAT 018136
 TELEFAX // TELEFONO 0384/43010
 INDIRIZZO E-MAIL COMUNE.SANGIORGILOMELLINA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT
SINDACO@COMUNE.SANGIORGILOMELLINA.PV.IT

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE
 DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI
 DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI**

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 17/07/2026,
 RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
 TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI
 OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE
 DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

SI INVITA A FIRMARE DIGITALMENTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE, IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ SI
 CHIEDE DI ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

SAN GIORGIO DI LOMELLINA, 17/07/2026

IN FEDE



GIOVANNI BELLOMO
 17.07.2026 11:24:47
 GMT+02:00



COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

Provincia di PAVIA

PIANO TARIFFARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2026

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

num.	num.	sottocategoria	tipo utenza	tariffa fissa	tariffa variabile
1	1	Utenza domestica 1 occup	DOMESTICA	0,18844	198,91188
1	2	Utenza domestica 2 occup	DOMESTICA	0,21536	330,18726
1	3	Utenza domestica 3 occup	DOMESTICA	0,22882	402,7905
1	4	Utenza domestica 4 occup	DOMESTICA	0,25574	477,38582
1	5	Utenza domestica 5 occup	DOMESTICA	0,2692	597,71822
1	6	Utenza domestica 6 occup	DOMESTICA	0,28266	676,2977
1	7	Utenza domestica 0 occup	DOMESTICA	0,18844	198,91188
2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	NON DOMESTICA	0,16152	1,66904
2	2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	NON DOMESTICA	0,25574	2,59778
2	3	Stabilimenti balneari	NON DOMESTICA	0,2019	2,05938
2	4	Esposizioni, autosaloni	NON DOMESTICA	0,1346	1,4133
2	5	Alberghi con ristorante	NON DOMESTICA	0,43072	4,33412
2	6	Alberghi senza ristorante	NON DOMESTICA	0,29612	2,97466
2	7	Case di cura e riposo	NON DOMESTICA	0,32304	3,25732
2	8	Uffici, agenzie	NON DOMESTICA	0,36342	3,68804
2	9	Banche, istituti di credito e studi professionali	NON DOMESTICA	0,18844	1,89786
2	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	NON DOMESTICA	0,34996	3,62074
2	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	NON DOMESTICA	0,48456	4,93982
2	12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr	NON DOMESTICA	0,3365	3,37846
2	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	NON DOMESTICA	0,37688	3,7688
2	14	Attività industriali con capannoni di produzione	NON DOMESTICA	0,29612	2,97466
2	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	NON DOMESTICA	0,34996	3,53998
2	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, p	NON DOMESTICA	2,12668	21,64368
2	17	Bar, caffè, pasticceria	NON DOMESTICA	1,58828	16,13854
2	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	NON DOMESTICA	0,76722	7,75296
2	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	NON DOMESTICA	0,83452	8,49326
2	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	NON DOMESTICA	3,05542	31,13298
2	21	Discoteche, night-club	NON DOMESTICA	0,52494	5,34362



LUIGI GIORDANO

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Odcec di Milano n. iscrizione 6635

Via Monte Grappa 52/54

20092 – Milano (MI)

C.F: GRDLGU74H20D976Q

P. IVA 02365830807

Tel. 02.6122845

Cell. 338.7907235

Email: lu.giordano@alice.it

PEC: luigi.giordano@postecert.it

Oggetto: Parere N. 45 del 19/07/2026 “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026.” – COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV)

Il sottoscritto Luigi Giordano, revisore dei conti del Comune di San Giorgio di Lomellina (PV), premesso che in data 17/07/2026 ha ricevuto tutta la documentazione per rendere il parere di cui all'oggetto, nonché la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale,

Visti

- Il Piano Economico Finanziario allegato alla proposta di delibera;
- Che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il Piano Economico Finanziario sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati contenuti;
- Il prospetto delle tariffe TARI 2026 allegato alla bozza di delibera;

Considerato

Che vengono rispettati tutti gli equilibri di bilancio, nonché che la redazione dei prospetti è stata effettuata in maniera conforme alla legge, l'organo di revisione dà parere favorevole alla suddetta deliberazione.

Cinisello Balsamo (MI), 19/07/2026

Il Revisore



**COMUNE DI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA**
Provincia di Pavia

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale Comunale numero 51 del 17.07.2026

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE:

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

San Giorgio di Lomellina, 21.07.2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA**

(firmato digitalmente)

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta n. 51 del 17.07.2026

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato l'articolo 1, comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- Vista la successiva deliberazione 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- la Deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- la Deliberazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2” e che con la delibera n.7/2024/R/RIF recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato Sezione Seconda, nn. 10548,10550,10734,10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”, ARERA ha approvato modifiche ed integrazioni al suddetto metodo tariffario MTR-2;
- la successiva deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-3, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Verificato che l’MTR-3 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

Preso atto che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare i modelli e il tool approvato con la Determina n. 1/DTAC/2025 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina del 7 novembre 2025 n.1 DTAC/2025 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2026 e 2027, in ragione del fatto che l’MTR-3 prevede l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

Verificato che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell’MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai

rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, dall’art. 7 del metodo MTR-2 è ora stabilita dall’art. 7 del metodo MTR-3, con l’attribuzione del compito di validazione del PEF in capo all’ente territorialmente competente (ETC);

Atteso che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-3 prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del limite di crescita in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026-2027 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
 - della valorizzazione del coefficiente CRIa ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie in ciascun anno (2025, 2026) per la determinazione del parametro relativo al limite di crescita, come previsto ai sensi dell’art. 4 MTR-3.
- Considerato che il metodo MTR-3 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall’applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020.

Evidenziato che ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario dei Gestori (Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l e Comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA), avendo di fatto registrato un aumento dei costi del servizio potenziando lo spazzamento delle strade e degli svuotamenti dei cestini, determinando così un MTR-3 per l'anno 2026 di € 243.636,00, che non ha copertura finanziaria con le entrate tariffarie calcolate in base all'indice di crescita previsto nella misura del 1,8% di € 152.942,00 generando un importo superiore al limite di crescita di € 90.694,00, di cui 45.347 € rimodulato negli successivi, verrà presentata istanza di superamento del limite, come previsto dall'art. 4 del MTR- 3 ad ARERA per € 45.347.

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi alle annualità 2024 e 2025;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 e ss.mm.ii, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina del 7 novembre 2025 n. 1 DTAC/2025;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2026;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

Visto altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che ha introdotto una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 5 del 27/04/2023 ad oggetto "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO TARI E RELATIVI ALLEGATI (MODULISTICA TAR), MODIFICHE ESEGUITE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 DEL D.LGS 267/2000 E APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI." si è dato seguito all'aggiornamento del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27/04/2023 è stata approvata la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che il Comune di San Giorgio di Lomellina, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto, in data 22.06.2026 prot. n. 2097, da parte del gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl il PEF elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il periodo 2026-2029, nonché la dichiarazione di veridicità resa dal legale rappresentante di Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl (Allegato 3);

Rilevato che, con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2026-2029 dell'ambito Comune di San Giorgio di Lomellina da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

Visto dunque il PEF pluriennale 2026/2029, allegato alla presente deliberazione, composto dai seguenti documenti:

- Allegato 1) – PEF 2026/2029 e Tool di calcolo MTR-3 2026-2029;
- Allegato 2) – Relazione di accompagnamento 2026-2029;
- Allegato 3) – Dichiarazione Veridicità Gestore;
- Allegato 4) – Dichiarazione Veridicità Comune;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2026 ammonta ad € 197.896,00 di cui € 179.262,00 per Costi Variabili ed € 18.634,00 per Costi Fissi;

Ritenuto quindi di procedere ad approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2026, i cui criteri e modalità di calcolo in stretta attinenza alla inerente normativa sono previsti e specificati nel piano tariffario sopra richiamato e riepilogate nell'Allegato 5);

Dato atto della necessità di prevedere, in sede di approvazione delle tariffe TARI, le scadenze ed il numero delle rate in cui è possibile suddividere il versamento del tributo;

Ritenuto di prevedere che la riscossione della TARI per l'anno 2026 dovrà essere effettuata in osservanza ed attuazione delle seguenti scadenze, con possibilità di versamento della TARI 2026 in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2026:

- primo acconto TARI 2026: 31 agosto 2026;
- secondo acconto TARI 2026: 30 settembre 2026;
- saldo TARI 2026: 30 novembre 2026;

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (Allegato 4);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario e Personale in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e della vigente normativa comunale;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere/validazione dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16/12/2025 di approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/06/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30/01/2026 di approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028 (PIAO) e la successiva deliberazione di aggiornamento n.22 del 25/05/2026;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. e in particolare l'art. 42 inerente le competenze dei Consigli Comunali;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti.....espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2026/2029 del Comune di San Giorgio di Lomellina, di cui all'Allegato 1) alla presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2026, per un importo complessivo, per l'anno 2026, di € 197.896,00 di cui € 179.262,00 per Costi Variabili ed € 18.634,00 per Costi Fissi;
2. di validare il PEF 2026/2029, con i relativi allegati, come previsto ai sensi dell'art. 30 del metodo tariffario MTR-3;
3. di dare atto che il PEF 2026-2029 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da una tabella riepilogativa dei costi (Allegato 1) e dalla relativa relazione di accompagnamento (Allegato 2);
4. di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (Allegato 4);
5. di approvare contestualmente il Piano tariffario TARI 2026 relativo alle utenze domestiche e non domestiche, di cui all'Allegato 5) alla presente deliberazione, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5-quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2026 saranno riscossi in 3 rate alle seguenti scadenze, con possibilità di versamento della TARI 2026 in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2026:
 - primo acconto TARI 2026: 31 agosto 2026;
 - secondo acconto TARI 2026: 30 settembre 2026;
 - saldo TARI 2026: 30 novembre 2026;

7. di prevedere in € 197.896,00 a titolo di gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026 e di allocare tali proventi alla risorsa di entrata denominata "Incasso TARI" – capitolo 286 del bilancio di previsione 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16/12/2025;
8. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
9. di presentare istanza di superamento del limite, come previsto dall'art. 4 del MTR- 3 ad ARERA, per € € 90.694,00, di cui 45.347,00 nell'anno corrente e € 45.347,00 rimodulati successivamente, ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario dei Gestori (Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l e Comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA), avendo di fatto registrato un aumento dei costi, determinando così un MTR-3 per l'anno 2026 di € 243.636,00, che non ha copertura finanziaria con le entrate tariffarie calcolate in base all'indice di crescita previsto nella misura del 1,8% di € 152.942,00.
10. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
11. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;
12. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente il Consiglio Comunale delibera di dichiarare, con separata votazione _____
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA**
Provincia di Pavia

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale numero 51 del 17.07.2026

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

San Giorgio di Lomellina, 21.07.2026

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RAGIONERIA
(firmato digitalmente)

Firmato da:
ILARIA RAINOLDI
Valido da: 04-01-2024 16:44:09 a: 04-01-2027 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Referimento temporale 'SigningTime': 21-07-2026 11:56:42
Motivo: Approvo il documento

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta n. 51 del 17.07.2026

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato l'articolo 1, comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- Vista la successiva deliberazione 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- la Deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- la Deliberazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2” e che con la delibera n.7/2024/R/RIF recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato Sezione Seconda, nn. 10548,10550,10734,10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”, ARERA ha approvato modifiche ed integrazioni al suddetto metodo tariffario MTR-2;
- la successiva deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-3, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Verificato che l’MTR-3 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

Preso atto che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare i modelli e il tool approvato con la Determina n. 1/DTAC/2025 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina del 7 novembre 2025 n.1 DTAC/2025 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2026 e 2027, in ragione del fatto che l’MTR-3 prevede l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

Verificato che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell’MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai

rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, dall’art. 7 del metodo MTR-2 è ora stabilita dall’art. 7 del metodo MTR-3, con l’attribuzione del compito di validazione del PEF in capo all’ente territorialmente competente (ETC);

Atteso che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-3 prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del limite di crescita in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026-2027 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
 - della valorizzazione del coefficiente CRIa ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie in ciascun anno (2025, 2026) per la determinazione del parametro relativo al limite di crescita, come previsto ai sensi dell’art. 4 MTR-3.
- Considerato che il metodo MTR-3 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall’applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020.

Evidenziato che ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario dei Gestori (Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l e Comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA), avendo di fatto registrato un aumento dei costi del servizio potenziando lo spazzamento delle strade e degli svuotamenti dei cestini, determinando così un MTR-3 per l'anno 2026 di € 243.636,00, che non ha copertura finanziaria con le entrate tariffarie calcolate in base all'indice di crescita previsto nella misura del 1,8% di € 152.942,00 generando un importo superiore al limite di crescita di € 90.694,00, di cui 45.347 € rimodulato negli successivi, verrà presentata istanza di superamento del limite, come previsto dall'art. 4 del MTR- 3 ad ARERA per € 45.347.

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi alle annualità 2024 e 2025;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 e ss.mm.ii, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina del 7 novembre 2025 n. 1 DTAC/2025;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2026;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

Visto altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che ha introdotto una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 5 del 27/04/2023 ad oggetto "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO TARI E RELATIVI ALLEGATI (MODULISTICA TAR), MODIFICHE ESEGUITE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 DEL D.LGS 267/2000 E APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI." si è dato seguito all'aggiornamento del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27/04/2023 è stata approvata la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che il Comune di San Giorgio di Lomellina, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto, in data 22.06.2026 prot. n. 2097, da parte del gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl il PEF elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il periodo 2026-2029, nonché la dichiarazione di veridicità resa dal legale rappresentante di Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl (Allegato 3);

Rilevato che, con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2026-2029 dell'ambito Comune di San Giorgio di Lomellina da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

Visto dunque il PEF pluriennale 2026/2029, allegato alla presente deliberazione, composto dai seguenti documenti:

- Allegato 1) – PEF 2026/2029 e Tool di calcolo MTR-3 2026-2029;
- Allegato 2) – Relazione di accompagnamento 2026-2029;
- Allegato 3) – Dichiarazione Veridicità Gestore;
- Allegato 4) – Dichiarazione Veridicità Comune;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2026 ammonta ad € 197.896,00 di cui € 179.262,00 per Costi Variabili ed € 18.634,00 per Costi Fissi;

Ritenuto quindi di procedere ad approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2026, i cui criteri e modalità di calcolo in stretta attinenza alla inerente normativa sono previsti e specificati nel piano tariffario sopra richiamato e riepilogate nell'Allegato 5);

Dato atto della necessità di prevedere, in sede di approvazione delle tariffe TARI, le scadenze ed il numero delle rate in cui è possibile suddividere il versamento del tributo;

Ritenuto di prevedere che la riscossione della TARI per l'anno 2026 dovrà essere effettuata in osservanza ed attuazione delle seguenti scadenze, con possibilità di versamento della TARI 2026 in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2026:

- primo acconto TARI 2026: 31 agosto 2026;
- secondo acconto TARI 2026: 30 settembre 2026;
- saldo TARI 2026: 30 novembre 2026;

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (Allegato 4);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario e Personale in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e della vigente normativa comunale;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere/validazione dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16/12/2025 di approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/06/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30/01/2026 di approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028 (PIAO) e la successiva deliberazione di aggiornamento n.22 del 25/05/2026;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. e in particolare l'art. 42 inerente le competenze dei Consigli Comunali;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti.....espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2026/2029 del Comune di San Giorgio di Lomellina, di cui all'Allegato 1) alla presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2026, per un importo complessivo, per l'anno 2026, di € 197.896,00 di cui € 179.262,00 per Costi Variabili ed € 18.634,00 per Costi Fissi;
2. di validare il PEF 2026/2029, con i relativi allegati, come previsto ai sensi dell'art. 30 del metodo tariffario MTR-3;
3. di dare atto che il PEF 2026-2029 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da una tabella riepilogativa dei costi (Allegato 1) e dalla relativa relazione di accompagnamento (Allegato 2);
4. di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (Allegato 4);
5. di approvare contestualmente il Piano tariffario TARI 2026 relativo alle utenze domestiche e non domestiche, di cui all'Allegato 5) alla presente deliberazione, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5-quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2026 saranno riscossi in 3 rate alle seguenti scadenze, con possibilità di versamento della TARI 2026 in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2026:
 - primo acconto TARI 2026: 31 agosto 2026;
 - secondo acconto TARI 2026: 30 settembre 2026;
 - saldo TARI 2026: 30 novembre 2026;

7. di prevedere in € 197.896,00 a titolo di gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026 e di allocare tali proventi alla risorsa di entrata denominata "Incasso TARI" – capitolo 286 del bilancio di previsione 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16/12/2025;
8. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
9. di presentare istanza di superamento del limite, come previsto dall'art. 4 del MTR- 3 ad ARERA, per € € 90.694,00, di cui 45.347,00 nell'anno corrente e € 45.347,00 rimodulati successivamente, ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario dei Gestori (Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l e Comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA), avendo di fatto registrato un aumento dei costi, determinando così un MTR-3 per l'anno 2026 di € 243.636,00, che non ha copertura finanziaria con le entrate tariffarie calcolate in base all'indice di crescita previsto nella misura del 1,8% di € 152.942,00.
10. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
11. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;
12. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente il Consiglio Comunale delibera di dichiarare, con separata votazione _____
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27.07.2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì, 11.08.2026

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

Firmato da:
CLAUDIA CATERINA ROLANDI
Codice fiscale: RLNCDC80M46F080R
Valido da: 28-10-2025 13:30:25 a: 28-10-2028 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 11-08-2026 11:50:04
Motivo: Approvo il documento